



# COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

**Ordinanza N. 59**  
**Data di registrazione 17/06/2021**

**OGGETTO : ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO**

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**(Art. 143 del D.lgs. n. 267/2000)**

**Premesso** che il Comune di Carovigno con DPR 12.03.2021 è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del TUEL e che la gestione amministrativa è stata assegnata per 18 mesi a una commissione straordinaria con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

**Vista** la nota della Prefettura di Brindisi, agli atti con prot. n. 14657 del 14.06.2021, avente ad oggetto: "Campagna antincendi boschivi 2021 – attività di sfalcio e pulizia dei terreni limitrofi alle carreggiate stradali" - dalla quale si desume l'invito alle Amministrazioni locali di emettere Ordinanze finalizzate a disporre interventi prioritari di pulizia e sfalcio della vegetazione presente lungo i bordi delle carreggiate stradali, provinciali e comunali e la pulizia dei terreni pubblici e privati limitrofi.

**Preso atto** della relazione/proposta di adozione di ordinanza formulata dal Responsabile del Servizio AREA IV – Ambiente, giusta nota prot. 15057 del 17/06/2021;

**Considerato** che si rende necessario eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti, sui quali i proprietari o titolari di altro titolo di godimento omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione spontanea oppure di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, causando restringimenti di carreggiata o di qualsiasi spazio pubblico;

**Constatato** che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato e delle marine, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

**Accertato** che tali circostanze, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali, nonché nel contempo diventano ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, con conseguente pericolo di facile innesco di incendi;

**Ritenuto** che occorre porre rimedio all'insieme dei tali fattori che deturpano l'ambiente e costituiscono violazione delle norme in materia di igiene e sanità pubblica;

**Ritenuto** utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari o titolari di altro titolo di godimento, di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà private, che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni, nonché terreni in area extraurbana;

**Visto:**

- il D.Lgs. 30/04/1992 n.° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2021, n. 115 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2021, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.
- la D.G.R. 6 aprile 2021 n.° 538 “piano d'adozione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del reg. UE n.° 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale”;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge n.° 353 del 21.11.2000;
- la L.R. n.° 18 del 30/11/2000;
- il D.Lgs.152/2006 “Testo unico sull'ambiente”;
- l'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

## **ORDINA**

**A tutti i proprietari e/o possessori di diritti reali a qualsiasi titolo di “suoli urbani” appartenenti a qualunque categoria d'uso e amministratori di stabili con annesse aree verdi, nonché a tutti i proprietari e/o possessori di diritti reali di “aree agricole” confinanti con le strade, aree e spazi pubblici, di provvedere al mantenimento del buono stato di dette aree, provvedendo per l'intero periodo dell'anno ad eseguire le seguenti operazioni:**

- Sfalci e taglio della vegetazione incolta, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei suoli e nei terreni incolti, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e spazi pubblici con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- rimuovere dai cigli delle strade e dagli spazi pubblici medesimi, per tutto il tratto lungo la proprietà o dell'immobile goduto, qualsiasi tipo di materiale conservando in buono stato le scoline di deflusso delle acque naturali;
- rimuovere materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato, tale da poter divenire rifugio di insetti striscianti (quali blatte, pulci formiche) e altri animali (quali ratti, cani o gatti randagi);
- rimuovere, altresì, eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- costruire/manutenere in buono stato i muri di cinta e marciapiedi lungo il perimetro dei “suoli urbani”, nonché i muri di cinta in “pietra a secco” lungo i rispettivi fronti stradali nelle aree agricole/extraurbane, al fine di regolarizzarne l'accesso e impedire l'abbandono incontrollato di rifiuti;

## **AVVERTE**

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori saranno applicata le seguenti sanzioni amministrativa, in ragione della violazione accertata:

- sanzione previste dall'art. 7 c. 1-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (da E. 25,00 a E. 500,00);
- sanzione prevista dall'art. 15 del Codice della strada;
- sanzione prevista dall'art.255 del D.Lgs 152/2006

## **SI DÀ ATTO**

- che la Polizia Locale e tutti gli agenti Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati del controllo relativo all'esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza.
- che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune per l'esecuzione degli interventi necessari in via sostitutiva;

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza:

- Venga Pubblicata nell'Albo Pretorio per 15 giorni;
- sino a diversa disposizione, resti pubblicata sul sito istituzionale del Comune, dando alla stessa la massima pubblicità e diffusione, attraverso i mezzi di informazione e comunicazione alla cittadinanza;
- entra in vigore alla data della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e conserva la propria vigenza ed efficacia sino a diverse disposizioni;

- annulla e sostituisce ogni altro provvedimento in contrasto con la stessa.

### **DISPONE ALTRESÌ**

Che il presente provvedimento sia inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo del territorio/tutela di vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate:

- Prefettura di Brindisi – PEC: protocollo.prefbr@pec.interno.it
- Dipartimento protezione civile Regione Puglia – PEC: cor.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
- Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi – PEC com.brindisi.vigilifuoco.it;
- Provincia di Brindisi – Settore Ambiente – PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it;
- Azienda ASL Dipartimento di prevenzione - Brindisi – PEC: sisp.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- Comando Stazione Carabinieri di Carovigno
- Al Responsabile dell'ufficio Ambiente – AREA IV – Sede
- Al Responsabile dell'ufficio LL.PP. AREA – III – Sede
- Responsabile Polizia Locale - Sede

### **AVVERTE**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Per la Commissione straordinaria.

**Il Commissario**  
Maiorino Maria Rosaria  
*firmato digitalmente*